

EMIC

Associazione Nazionale Elettricisti e Macchinisti Italiani del Cineaudiovisivo
Via Sgurgola 5 – 00179 Roma

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 12.12.2009

Il giorno 12 dicembre 2009 alle ore 17.00 si riunisce presso la sede sociale, come da convocazione comunicata ai soci a termini di statuto, l'Assemblea straordinaria dei soci della EMIC Associazione Nazionale Elettricisti e Macchinisti Italiani del Cineaudiovisivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica degli articoli dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il signor Stefano Marino, il quale constata che, essendo presenti tutti i soci dell'associazione, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente propone di nominare Segretario dell'Assemblea il signor Stefano Tentellini, il che viene approvato all'unanimità dai convenuti.

Il Presidente passa quindi all'esame del punto 1 all'ordine del giorno, spiegando come si renda opportuno un rinnovamento strutturale e organizzativo dell'associazione, pur mantenendo le medesime caratteristiche di organizzazione senza fini di lucro impegnata nella promozione professionale e organizzativa degli elettricisti e dei macchinisti del settore cineaudiovisivo.

Passa quindi alla lettura della proposta di modifica statutaria, dando lettura di ogni articolo del nuovo statuto proposto.

Dopo ampia ed esauriente discussione, alla quale partecipano tutti i convenuti, l'Assemblea all'unanimità delibera

di approvare il testo del nuovo statuto così come proposto dal Presidente, allegato sub A) al presente verbale, del quale costituisce parte integrante.

L'Assemblea conferisce al Presidente la delega per la registrazione del nuovo testo dello statuto.

Nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.00.

Il Segretario
Stefano Tentellini

Il Presidente
Stefano Marino



AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
Registrato in data 15.12.09 serie 3.....
di n. 20128... versile 3.168,00.....
(euro) Centrali Elettro/.....
Il capo dell'Area Servizi
Carmelo D'Amico

Associazione

STATUTO

Art. 1

È costituita una associazione a carattere nazionale denominata "Associazione Nazionale Eletttricisti e Macchinisti Italiani del Cineaudiovisivo", in breve EMIC.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica, non ha fini commerciali ed ha durata illimitata. E' retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di democrazia, solidarietà e trasparenza amministrativa, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa, la quale fa propria e promuove al proprio interno, tra gli altri, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

L'associazione ha per scopo:

- qualificare, sviluppare e tutelare la professionalità degli elettricisti
macchinisti
capi-squadra elettricisti
capi-squadra macchinisti
del settore cineaudiovisivo;
- difendere i principi culturali, professionali e morali dei soci, perseguendo anche la certificazione professionale tramite la FAC e promuovere percorsi formativi anche per le tecniche di primo soccorso.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'associazione ha sede nel comune di Roma.

E' facoltà dell'assemblea riunita in sede ordinaria deliberare circa la variazione della sede associativa entro il comune di Roma, senza che ciò comporti modifica statutaria. Con delibera del consiglio direttivo



potranno inoltre essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti i lavoratori con le qualifiche indicate all'articolo 2 ed eventuali altre nuove qualifiche riferite al reparto tecnici del cineaudiovisivo, in regola con i requisiti di cui ai commi successivi, oltre alle nuove qualifiche eventualmente previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

Sono associati ordinari tutti coloro i quali, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.


La domanda di ammissione deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla presentazione di un socio.

Gli aspiranti soci dovranno, inoltre, dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- elettricisti e macchinisti: 400 contributi giornalieri ENPALS, conoscenze tecniche specifiche del settore, conoscenze della legge n. 626/91 e delle successive normative sulla sicurezza sul lavoro;
- capi-squadra elettricisti e capi-squadra macchinisti: oltre ai requisiti precedentemente elencati, dovranno dimostrare di essere in possesso di almeno 1300 contributi giornalieri ENPALS.

I predetti requisiti dovranno essere comprovati da relativa documentazione dei versamenti ENPALS.

Viene istituita una categoria di soci sostenitori, avente gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, per coloro i quali fanno domanda di ammissione pur non raggiungendo il requisito dei 400 contributi giornalieri ENPALS.



Possono aderire all'associazione, con uguali diritti, tutti i lavoratori, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, residenza, religione ed ideologia che ne condividono sia le finalità istituzionali che gli scopi associativi e che, oltre ad essere mosse da spirito di solidarietà, diano affidamento degli scopi sociali.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. Tale delibera può essere impugnata davanti allo stesso e, in secondo grado, davanti all'assemblea dei soci, che decide in merito nella prima assemblea successiva al secondo provvedimento oggetto di ricorso.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che può essere annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6

L'iscrizione all'EMIC implica l'accettazione integrale del presente statuto e delle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, con l'obbligo di darvi osservanza. L'infrazione a tale obbligo può comportare la perdita della qualità di socio dell'EMIC, che verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo all'unanimità o, in mancanza, dall'assemblea dei soci.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.



Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'Assemblea.

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea, che è l'organo sovrano dell'associazione, con applicazione del principio del voto singolo.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.


Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione potrà essere effettuata per mezzo di strumenti di comunicazione elettronica (telefax, posta elettronica) o mediante avviso reso pubblico nei locali dell'associazione.



Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Delle riunioni di assemblea viene redatto il verbale a cura del presidente e di un Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, deciso dall'assemblea all'atto della nomina, compreso da tre a quindici, scelti tra i soci, rispettando il principio dell'eleggibilità libera degli organi amministrativi. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, o comunicazione elettronica (telefax, posta elettronica), inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e da un Segretario.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.


BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita



dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano M...', written in a cursive style.

